

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità) ai commi 639 – 731 dell'art. 1, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- l'applicazione della componente TARI dell'Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art 1, comma 704 della legge n. 147 del 27.12.2013 dispone l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214;
- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014 cessa di avere applicazione il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651, della legge n. 147/2013 il comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 654 della legge n. 147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento per opere e relativi ammortamenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti in discariche ed i costi per il servizio di spazzamento di strade e aree pubbliche;
- in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 05.02.1997 n. 22 e dell'art. 8 del Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani approvato con DPR 27.04.1999 n. 158, ai fini della tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta fra quelle previste dall'ordinamento;
- la tariffa è determinata sulla base del Piano economico finanziario, approvato dal soggetto competente, secondo le modalità previste dall'art. 8 del DPR 158/1999;
- l'art.1, comma 683 della legge n. 147/2013 prescrive che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altro autorità competente;
- le componenti dei costi sono definite nel decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999;
- i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa sono quelli stabiliti dal decreto legislativo n. 158/1999;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento al decreto legislativo n. 158/1999 e definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG), i costi comuni (CC), nonché i costi d'uso del capitale (CK);
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e conseguentemente di determinazione della tariffa si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del

complesso unitario dei costi diretti ed indiretti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi fissi e variabili;

Rilevato che il Piano Economico finanziario:

A. si fonda sui principi cardine normativi:

- copertura integrale del costo del servizio;
- creazione di una correlazione tra pagamento del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti;
- applicazione dei coefficienti di produttività per la commisurazione delle tariffe;
- provocare, un circuito virtuoso che consegua una riduzione delle produzioni di rifiuti;
- divisione della tariffa in parte fissa e parte variabile, nonché la distinzione tra utenze domestiche e non domestiche;

B. deve contenere:

- il programma degli interventi necessari;
- il piano finanziario degli investimenti;
- la specifica dei beni, delle strutture di terzi, e l'affidamento di servizi di terzi;
- le risorse finanziarie necessarie;
- la relazione indicante i seguenti elementi:
  - il modello di gestione ed organizzativo;
  - i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
  - la ricognizione degli impianti esistenti;
- con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni;

Ritenuto di proseguire con un attento sistema di monitoraggio delle spese relative al servizio di gestione dei rifiuti, volto innanzitutto al contenimento delle spese, attuato tramite accordo con l'Amministrazione Comunale, nonché di continuare a sensibilizzare gli utenti verso il raggiungimento di una sempre maggiore raccolta differenziata;

Rilevato che l'Amministrazione Comunale, data la situazione di crisi economica, ha fornito indicazioni alla società gestrice del servizio affinché metta in atto azioni tese al contenimento dei costi anche mediante la ricerca di strategie diverse, che nel presente piano economico finanziario si sostanziano in una diversa articolazione dei servizi entrati a regime parte nel 2015 e parte nel 2016 nonché ad una ulteriore riduzione dei costi sostenuti rispetto ai piani finanziari degli esercizi precedenti a seguito di ottimizzazioni ed efficientamenti;

Visto l'allegato documento denominato "Relazione d'accompagnamento e Piano Economico Finanziario ex art. 8 del D.P.R. 158/1999 – Anno 2016 –Tassa sui rifiuti (TARI)", redatto dal soggetto che svolge il servizio ovvero dalla Società GEA S.p.a. anche sulla scorta dei dati forniti dal controllo di gestione del Comune circa le spese direttamente in capo all'Ente;

Considerato che tale documento è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999;

Richiamato:

- l'articolo 2, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica n. 158/1999 che sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dal comma 654 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013;
- l'articolo 3 del decreto Presidente della Repubblica n. 158/1999 che specifica che il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento che viene dettagliata nel piano economico-finanziario;

Rilevato che:

- le voci di costo sono determinate dal punto 3 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999;
- i costi operativi e di gestione sono generati dalle attività che compongono direttamente il servizio di gestione dei rifiuti e ricomprende:
  - a. la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti interni prodotti nei locali e nelle aree scoperte soggette al tributo, ossia delle utenze domestiche e non domestiche;
  - b. la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche;
  - c. la gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
  - d. la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal verde pubblico, come giardini, parchi ed aree cimiteriali;
  - e. la gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da altre attività cimiteriali diverse da quelle contemplate da altre disposizioni relative ai rifiuti urbani;
- alle spese di cui al punto precedente devono aggiungersi i costi operativi di cui al punto 2.1 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999;

Considerato, infine, che la relazione sulla gestione del servizio e il piano finanziario evidenziano, tra l'altro, il modello gestionale ed organizzativo e i livelli di qualità del servizio;

Precisato che la Giunta Comunale con delibera n. 98/2016 del 23.05.2016 ha adottato la relazione di accompagnamento, il piano economico finanziario e i relativi costi di gestione dei rifiuti per l'anno 2016 - che contiene una detrazione di € 180.000 per alcune categorie – al fine di dare un quadro complessivo dei costi alla nuova amministrazione anche in relazione al predisposto bilancio 2016-2018;

Visto l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze dei consigli comunali;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21 al fine di dare immediata attuazione agli adempimenti conseguenti;

Con voti

## DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il documento denominato "Relazione d'accompagnamento e Piano Economico Finanziario – Anno 2016 – Tassa sui rifiuti (TARI)", redatto dalla Società GEA S.p.a. e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il costo complessivo di gestione del servizio per l'anno 2016 è pari ad € 7.765.742,86 così come riportato nell'allegato;
3. di dare atto, altresì, che l'Amministrazione Comunale prevede lo stanziamento con fondi propri per un importo di € 180.000,00 quali detrazioni per particolari categorie previste nel bilancio di previsione dell'anno 2016;
4. di dare atto che la società affidataria "in house" del servizio provvederà ai sensi dell'articolo 9, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, ad inviare all'Osservatorio

Nazionale dei Rifiuti c/o Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio copia degli atti approvati con il presente atto;

5. di trasmettere la presente deliberazione e suo allegato al Responsabile del Settore VI – Finanze e Programmazione Economica, al fine di dare esecuzione alla stessa ed assumere i relativi provvedimenti di competenza.

Con successiva votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BRAZZAFOLLI FEDERICA

CODICE FISCALE: BRZFRC60L44I403H

DATA FIRMA: 22/07/2016 14:39:44

IMPRONTA: 93310E8F0AA2A0DAC8234DA08EEDFEC03FD0F36832ED35BE8A97C2124A661EEA  
3FD0F36832ED35BE8A97C2124A661EEA370BA768B8BDFB328176405E416E63A7  
370BA768B8BDFB328176405E416E63A7D584A411E8F658B8FFAA1B2F9E30A994  
D584A411E8F658B8FFAA1B2F9E30A994148499541BEED700BD880BF3E1E4654A

NOME: PEROSA PRIMO

CODICE FISCALE: PRSPRM57D04C714C

DATA FIRMA: 27/07/2016 11:35:22

IMPRONTA: A690E70991877C9FA4F54502EE2B89FE3E931D23D553C88343BF33E5FB6CDC94  
3E931D23D553C88343BF33E5FB6CDC9457D9408B1B4C6127057C2B46B699706C  
57D9408B1B4C6127057C2B46B699706C1B3DC1BADCD960F299FFAF8ACA1E6C2E  
1B3DC1BADCD960F299FFAF8ACA1E6C2E525CE8DEE7C8AC9BFC7C51320017C8DD